



5075

26/01/2011

OGGETTO: assoggettabilità fiscale
contributo Cassa Edile.-

Alle Imprese Edili iscritte
Ai Sigg. Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

Com'è noto, in base alle disposizioni contenute nell' art. 3 del DLgs. n.° 314 del 02/02/1997, la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore a favore della Cassa Edile, va assoggettata a ritenuta fiscale a carico del lavoratore solo per la quota destinata a finalità di assistenza sociale.

Ciò premesso, Vi comunichiamo che per l'anno 2010 la percentuale del contributo di gestione finalizzato all'assistenza sociale è pari allo 0,085 %, mentre quello finalizzato all'assistenza sanitaria è pari allo 0,220%.

Infine, Vi ricordiamo, che la quota che va ad alimentare **prestazioni di tipo sanitario** concorre a formare il reddito di ogni lavoratore **soltanto** per l'**eccedenza** rispetto al limite della normativa fiscale vigente che è, invece, escluso da tassazione.

Distinti saluti.

F.to
IL DIRETTORE
- Francesco Maesano -